

R.G. n. 1/2026



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I Civile

Il Giudice Delegato dott.ssa Silvia Segalina,
nella procedura rubricata sub n. **1/2026 R.G.**,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2026,
visti gli artt. 54 e 55 CCII,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che [REDACTED] S.P.A. con ricorso *ex art.*
44 CCII, depositato il 2.01.2026, nell'ambito della procedura di
accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza con riserva, ha chiesto la conferma delle misure
protettive e la concessione di misure cautelari e che, in data
13.02.2026, si è tenuta l'udienza di comparizione parti;
rilevato altresì che, in data 16.02.2026, ha depositato nuova istanza
di conferma delle misure protettive, altresì rinnovando la domanda
di concessione delle misure cautelari, già invocate con ricorso del
02.01.2026;
considerato, in particolare, che, con riferimento alle misure
cautelari, è stato richiesto a questo giudice di:
a) voler disporre, ai sensi dell'art. 54 II co. del CCII, l'emissione
di un provvedimento *erga omnes* che vieti: ai creditori finanziari
di escutere le garanzie (SACE, Fondo di Garanzia del Medio

Credito Centrale); ai committenti di escutere le garanzie fornite da Compagnie di Assicurazione (tra cui, a titolo esemplificativo, Tua Assicurazioni S.p.A. e SACE BT S.p.A.) e/o Istituti di credito o finanziari (tra cui, a titolo esemplificativo, Deutsche Bank S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A.) nell'interesse della Società a favore di terzi (fornitori e/o clienti e/o committenti) nelle diverse forme tecniche (i.e. fideiussioni, *performance bond*, *advanced bond*);

b) voler disporre, ai sensi dell'art. 54 I Co. del CCII, il rilascio da parte dell'ufficio dell'INPS territorialmente competente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dalla data della presentazione della presente istanza ed anche per il periodo successivo;

- a sostegno di ciò la ricorrente, nel delineare le linee guida alla base del progetto in fase di elaborazione, al fine di regolare la propria crisi, ha, alternativamente, indicato un percorso di continuità diretta, con conseguente possibilità di mantenere le principali commesse pubbliche ovvero un percorso di continuità diretta/indiretta, mediante la creazione di una nuova struttura societaria cui trasferire le commesse;

- ha, dunque, rappresentato che, la misura cautelare volta all'inibitoria dall'escussione delle garanzie rilasciate in favore di SACE e del Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale S.p.a. appare necessaria per la conservazione dell'originario ceto creditorio, senza l'ingresso di creditori in posizione privilegiata, ovvero super privilegiata, come sarebbe per il garante Medio Credito centrale, altresì evidenziando che l'escussione della garanzia arrecherebbe un peggioramento al *rating* d'impresa, e, conseguentemente, al rapporto della società con gli Istituti di

credito;

ha, altresì, evidenziato l'indispensabilità della misura volta a paralizzare l'escussione delle garanzie vantate dalle committenti nei confronti di Compagnie di Assicurazioni o Istituti di Credito nell'interesse della società a favore di terzi poiché, anche in siffatto caso, vi sarebbe un aggravamento del passivo per effetto dell'esercizio di azioni di regresso o rivalsa da parte dei garanti, con conseguente, inevitabile, variazione del ceto creditorio, così motivando in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

- ha, inoltre, invocato il rilascio del DURC, ancorché nella temporanea impossibilità di adempiere ai versamenti contributivi secondo le scadenze ordinarie, in continuità con i documenti precedentemente ottenuti, in quanto in assenza del documento di regolarità contributiva la società si esporrebbe al rischio di sospensione o risoluzione delle commesse pubbliche, così evidenziando la strumentalità di detta misura per la continuità aziendale;

- ICM ha presentato opposizione rispetto alla concessione della misura richiamata alla lettera a), evidenziando di aver stipulato con AZA, nell'aprile del 2022, un contratto di subappalto avente ad oggetto la fornitura e posa di facciate di vetro e alluminio, con previsione di ultimazione dei lavori il 31 gennaio 2025, e con garanzia a prima richiesta, rilasciata da Unicredit s.p.a. a favore di ICM nel caso di inadempimento di AZA, come in concreto poi verificato. Ha, quindi, contestato la sussistenza del *fumus boni iuris*, mancando indicazioni da parte della società rispetto alle trattative in corso al fine di valutare la strumentalità in relazione al risanamento aziendale, nonché del *periculum in mora* in quanto,

a fronte dell'inadempimento già verificatosi da parte di AZA, l'eventuale escussione della garanzia non arrecherebbe alterazione alcuna al passivo per effetto dell'ingresso del garante che, infatti, si sostituirebbe ad ICM, al riguardo evidenziando, pure, il carattere autonomo della garanzia stipulata con Unicredit s.p.a., dunque, insensibile alle vicende connesse al rapporto contrattuale principale;

- in relazione all'inibitoria all'escussione della garanzia MCC e SACE ha presentato opposizione CREDIT AGRICOLE, anzitutto contestando la prospettiva di risanamento poiché indicata in termini vaghi nonché evidenziando la carenza probatoria del ricorso depositato rispetto alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione della misura richiesta, che, invero, non arrecherebbe alla società alcun vantaggio, *sub specie* di idoneità ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

Con riferimento alla misura cautelare indicata alla lettera a) e, in particolare, rispetto all'istanza volta ad inibire agli Istituti di credito l'escussione della garanzia SACE e MMC si ritiene non sussistere il requisito del *periculum in mora* nei termini di come indicato da parte ricorrente in quanto, l'ingresso del garante, in luogo dell'istituto di credito garantito, nell'ambito della compagine creditoria della società, non arreca alcun pregiudizio alla stessa, ancorché esso sia da considerare di natura privilegiata. Ed infatti, ai sensi dell'art. 87 lett. *p-bis* CCII, nella predisposizione del piano di concordato occorre indicare anche il fondo rischi con specificazione, se viene in considerazione un

finanziamento garantito da misure di sostegno pubblico, di quanto necessario per il pagamento dei relativi crediti, nel caso di escussione della garanzia. Il piano di concordato, dunque, alla luce della disposizione normativa citata, dovrà ricomprendere l'ipotesi di una possibile escussione della garanzia SACE e MMC, sicché richiedere, ora, l'adozione di una misura cautelare volta ad inibire un effetto che, poi, deve essere tenuto in considerazione nella redazione del piano stesso ne fa venir meno il requisito del *periculum* alla base della misura invocata.

Rispetto alla richiesta volta ad impedire l'escussione delle garanzie da parte delle committenti occorre osservare come, ai sensi del dettato normativo che disciplina l'istituto della surrogazione, e, in particolare alla luce dell'art 1203 c.c. che specificatamente si occupa della surrogazione c.d. legale, con l'escussione della garanzia il garante si sostituisce al creditore garantito il quale, per effetto di ciò, perde ogni pretesa nei confronti del debitore, il che consente di escludere, anche in siffatto caso, la sussistenza del *periculum* come delineato dalla società ricorrente in quanto la modifica della compagine creditoria per effetto di eventuali surroghe da parte dei garanti non si traduce in un pregiudizio per la stessa.

Sicché, per le considerazioni sopra esposte la misura di cui alla lettera a) in tale provvedimento va rigettata per insussistenza del *periculum*. Vieppiù, allo stato, manca anche il requisito del *fumus boni iuris* non presentando il ricorso indicazione alcuna in ordine alla strumentalità della stessa rispetto alla possibilità di garantire la provvisoria esecuzione della sentenza di omologa, limitandosi ad indicare in termini generici il pregiudizio per le trattative in corso.

Parte ricorrente ha, altresì, presentato istanza volta ad ottenere dall'ufficio dell'INPS il rilascio del documento di regolarità contributiva, anche detto DURC.

Ebbene, questo giudice, consapevole dei limiti rispetto al potere di imporre un *facere* ad una pubblica amministrazione, ritiene, tuttavia, di poter accogliere la misura *de qua*, giusta la previsione di cui all'art. 3 comma 2, lett. b) del D.M. n. 30/2015 che sancisce il divieto dei pagamenti dei debiti anteriori nella fase prenotativa del concordato in bianco, da cui consegue la possibilità di ottenere la documentazione invocata anche in assenza di regolarità contributiva.

AZA, nel ricorso versato in atti, ha descritto la propria attività, principalmente rappresentata dalla realizzazione di commesse pubbliche, alla stessa affidate mediante la stipulazione di contratti di sub appalto. Il codice dei contratti pubblici, pure per le imprese subappaltatrici, richiede il possesso di imprescindibili requisiti, tra i quali, rileva anche la regolarità contributiva come attestata con il rilascio, da parte dell'ufficio dell'INPS competente, del DURC (cfr. art. 119 comma 5 e artt. 103 e 103 D. lgs 36/2023).

Il possesso di tale documento assume, quindi, un'importanza strategica per le imprese che operano nell'ambito degli appalti pubblici poiché la sua mancanza può precludere gli affidamenti o la revoca di quelli già concessi. Quanto precede consente di ravvisare un serio e concreto *periculum in mora* che giustifica l'accoglimento della domanda invocata poiché il DURC rappresenta un requisito fondamentale per garantire la prosecuzione dell'attività di impresa esercitata da AZA.

Chiarita la centralità che il DURC rappresenta per AZA occorre, poi, considerare come avendo la ricorrente presentato domanda di

concordato in bianco ex art. 40-44 CCII ha, conseguentemente, assunto il diritto ad essere esonerata dal pagamento dei debiti pregressi, giusta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lett. b) D.M. n. 30/2015. Alla stregua di ciò essa può, dunque, essere esonerata dal pagamento delle contribuzioni normativamente previste e, ciò nonostante, ottenere il rilascio del DURC, con onere da parte dell'Ufficio dell'Inps a provvedere alla sua erogazione, a prescindere dall'effettiva sussistenza di una regolarità contributiva. Cfr. In questo senso Trib. di Padova, giudice delegato Rossi e Trib. di Firenze, giudice delegato Selvarolo.

Può dunque essere accolta la misura volta ad ordinare all'INPS il rilascio del DURC.

PQM

- Rigetta le istanze cautelari aventi ad oggetto di voler disporre, ai sensi dell'art. 54 II Co. del CCII l'emissione di un provvedimento *erga omnes* che vieti: ai i creditori finanziari di escutere garanzie (SACE, Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale); ai committenti di escutere le garanzie fornite da Compagnie di Assicurazione (tra cui, a titolo esemplificativo, Tua Assicurazioni S.p.A. e SACE BT S.p.A.) e/o Istituti di credito o finanziari (tra cui, a titolo esemplificativo, Deutsche Bank S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A.) nell'interesse della Società a favore di terzi (fornitori e/o clienti e/o committenti) nelle diverse forme tecniche (i.e. fideiussioni, *performance bond*, *advanced bond*);
- Accoglie la misura volta ad imporre all'INPS il rilascio del documento di regolarità contributiva, dichiarando quindi la

sussistenza dei presupposti dalla data di presentazione dell'istanza.

Si comunichi.

Padova, 23.02.2026

Il giudice delegato

Silvia Segalina